



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-84 R SCIENZE STORICHE E ORIENTALISTICHE

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO	4
ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	5
ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE	5
ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	5
ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE.....	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	6
ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE	6
ART. 13 PROVA FINALE	6

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale di Scienze storiche e orientalistiche occorre essere in possesso di una laurea, di un diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Per i candidati con un titolo di studio italiano del nuovo ordinamento, occorre il possesso dei seguenti requisiti curriculari:

- a. avere conseguito la Laurea nelle classi L-42 (Storia), L-10 (Lettere), L-5 (Filosofia);
- b. oppure essere in possesso di una laurea appartenente ad una classe differente da quelle indicate e aver acquisito almeno 30 crediti formativi universitari (CFU) in uno o più dei seguenti SSD:

- L-ANT/02 - Storia greca
- L-ANT/03 - Storia romana
- L-OR/01-Storia del vicino oriente antico
- L-OR/02-Egittologia e civiltà copta
- L-OR/03-Assiriologia
- L-OR/04-Anatolistica
- L-OR/05-Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico
- L-OR/06-Archeologia fenicio-punica
- L-OR/07-Semitistica / Lingue e letterature dell'Etiopia
- L-OR/08-Ebraico
- L-OR/09-Lingue e letterature dell'Africa
- L-OR/10-Storia dei paesi islamici
- L-OR/11-Archeologia e storia dell'arte musulmana
- L-OR/12-Lingua e letteratura araba
- L-OR/13-Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
- L-OR/14-Filologia, religioni e storia dell'Iran
- L-OR/15-Lingua e letteratura persiana
- L-OR/16-Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
- L-OR/17-Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale
- L-OR/18-Indologia e tibetologia
- L-OR/19-Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano
- L-OR/20-Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale
- L-OR/21-Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale
- L-OR/22-Lingue e letterature del Giappone e della Corea
- L-OR/23-Storia dell'Asia orientale e sudorientale
- M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche
- M-GGR/01 Geografia
- M-STO/01 - Storia medievale
- M-STO/02 - Storia moderna
- M-STO/03 Storia dell'Europa orientale
- M-STO/04 - Storia contemporanea
- M-STO/05 – Storia della scienza e delle tecniche
- M-STO/06 Storia delle religioni.
- M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
- SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
- SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
- SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe
- SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
- SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa
- SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia

Per i candidati che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero o di una laurea del previgente ordinamento, la Commissione per l'ammissione procede alla valutazione e verifica del possesso delle conoscenze e delle competenze sulla base della carriera pregressa.

Per tutti i candidati l'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, inoltre, al superamento della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite al punto Modalità di ammissione.

b. Modalità di ammissione

Verifica della adeguatezza della personale preparazione:

Se il candidato possiede un titolo di studio italiano: la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è assolta qualora il candidato sia in possesso di un diploma di laurea conseguito con una votazione uguale o superiore a 90/110. Per il candidato in debito della sola prova finale la verifica della personale preparazione è assolta se la media ponderata degli esami è pari o superiore a 24,55. I candidati con una votazione di laurea inferiore a 90/110 e i candidati in debito della sola prova finale con una media ponderata degli esami inferiore a 24,55 non sono ammessi al corso anche se soddisfano i requisiti curriculari.

Se il candidato possiede un titolo di studio conseguito all'estero: la commissione valuta e verifica l'adeguatezza della personale preparazione sulla base della carriera pregressa, avvalendosi eventualmente anche di un colloquio.

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

Il corso di studio è articolato in curricula.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

E' consentito il passaggio tra i curricula del Corso di studio entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio valuta le richieste di passaggio tra curricula e, in base alla congruenza dei programmi svolti con gli obiettivi formativi del Curriculum, riconosce i crediti acquisiti dallo studente.

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra tutte quelle attivate in Ateneo.

Il Consiglio di corso di studio ha deliberato che tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti nel corso di provenienza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità

didattiche e culturali.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede la possibilità di svolgere un tirocinio.

Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità di tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato allo svolgimento della tesi di laurea, o comunque collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

ART. 13 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

Per il conseguimento della Laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale pubblica, in forma scritta e orale, con supporti di tipo cartaceo nonché, eventualmente, digitale, audiovisivo, multimediale e altro. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare l'acquisizione delle abilità di interpretazione critica delle fonti e la capacità di progettare, realizzare, presentare in forma orale e scritta una tesi – che consiste in un contributo originale – di lunghezza adeguata al numero di crediti formativi universitari attribuiti.

Tale tesi dovrà fornire un incremento significativo alla conoscenza di un rilevante problema storico o storico-culturale nell'ambito disciplinare prescelto e deve essere basata su una ricerca individuale condotta con rigore metodologico, anche consistente in una schedatura scientifica di fonti e documenti di interesse storico secondo le forme canoniche delle discipline.

Tale contributo originale può eventualmente essere corredato da supporti tecnologici, e deve essere elaborato dallo studente sotto la guida di un relatore.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale della Laurea magistrale sarà assegnata preferibilmente in una disciplina indicata dallo studente. Tale disciplina di norma deve essere presente nel piano di studi. Il relatore della prova finale è o il responsabile didattico della disciplina o il docente con cui si è sostenuto l'esame della disciplina stessa. Il relatore individua di norma il correlatore. Lo studente può comunque far domanda al Consiglio di Corso per l'assegnazione di una disciplina esterna al piano di studi, purché dell'Ateneo e coerente con gli obiettivi formativi qualificanti e specifici della laurea magistrale: in questo caso il correlatore dovrà essere individuato dal relatore tra i docenti afferenti al Corso di Laurea magistrale. Tale domanda non è necessaria qualora la disciplina in cui lo studente desidera laurearsi sia presente nel piano didattico del Corso di Laurea magistrale.

La prova finale potrà comportare al suo interno lo svolgimento di un'attività di laboratorio o tirocinio, alla quale potranno essere attribuiti crediti formativi universitari non superiori a un quarto del numero di crediti complessivamente previsti per la prova finale stessa.

Tesi in lingua straniera

Il laureando che intende redigere la tesi in lingua straniera deve inoltrare con largo anticipo (ovvero non meno di sei mesi dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di laurea) la richiesta cartacea o elettronica al Coordinatore del Corso di Studio completa di motivazione e di consenso del relatore (si consiglia di mettere in cc il relatore).

Possono redigere la tesi in lingua straniera gli studenti che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione ad un corso di studio ove sia prevista l'acquisizione di CFU di lingua straniera, oltre alla prova di conoscenza di lingua straniera obbligatoria;
- iscrizione ad un corso di studio attivato in convenzione con Università straniere che prevedano il rilascio di titoli congiunti o doppi titoli;
- iscrizione ad un corso di studio con didattica impartita interamente o parzialmente in lingua straniera;
- svolgimento del lavoro di tesi all'estero o in collaborazione con strutture di ricerca internazionali;
- svolgimento di un periodo di studio all'estero durante la carriera universitaria.

Le situazioni che non rientrano nei casi precedenti potranno essere valutate dal Consiglio di Corso di Studio.

Lo studente in possesso dei requisiti di cui sopra dovrà inoltre assolvere congiuntamente i seguenti requisiti:

- redazione della tesi solamente nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
- accompagnamento della tesi da un sommario in lingua italiana di 1-2 pagine;
- acquisizione da parte dello studente del consenso del relatore, il quale si fa garante – al meglio delle sue conoscenze e possibilità – della qualità anche linguistica dell'elaborato.

Punteggio attribuibile per la definizione del voto di laurea e criteri della tesi di laurea

Il punteggio attribuibile alla prova finale per la definizione del voto di laurea segue la seguente gradazione, accompagnato dalla indicazione di valore:

- 4 punti (eccellente)*
- 3 punti (ottimo)
- 2 punti (buono)
- 1 punto (discreto)
- 0 punti (sufficiente)

*attribuibili solo se lo studente si laurea in corso e ha conseguito almeno 3 lodi, in presenza di un elaborato caratterizzato da risultati di notevole originalità (brevemente argomentata dal relatore) e di esposizione brillante.

Per quanto riguarda la lode, l'attribuzione resta a discrezione della commissione di laurea, che può conferirla all'unanimità.

Lunghezza della tesi e garanzia di originalità

Il lavoro di tesi deve essere di almeno 300.000 caratteri, spazi inclusi (ovvero, per una pagina di 2000 battute, circa 150 pagine totali), inclusa la bibliografia. L'eventuale apparato iconografico, per il quale non ci sono limiti di estensione, potrà concorrere al totale delle pagine indicativamente per un massimo di 10 pagine/tavole. Si stabilisce altresì che il lavoro possa essere di dimensioni inferiori a quelle stabilite, purché le motivazioni didattiche e/o scientifiche alla deroga siano preventivamente (prima della presentazione della domanda di laurea) comunicate in forma scritta dal relatore al Coordinatore del CdS che avrà cura di inviarle al Presidente della commissione di laurea.

I laureandi sono tenuti a caricare il PDF della tesi per la verifica dell'originalità del lavoro nell'apposito software antiplagio prima del caricamento definitivo del PDF su StudentiOnline.

Tempi minimi per la richiesta della tesi

Il lavoro di tesi deve essere concordato con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza della presentazione della domanda di laurea. Per i soli insegnamenti che si tengono nel IV periodo (cioè ultimo periodo del secondo semestre) è prevista la possibilità di concordare lo svolgimento del lavoro di tesi con un anticipo di 4 mesi anziché 6.

Si invitano comunque tutti i docenti a incoraggiare gli studenti a concordare l'argomento e a pianificare lo svolgimento del lavoro con largo anticipo, preferibilmente sin dall'inizio del secondo anno.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti nel piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.